

anche nell'interesse dei terzi acquirenti, il Consiglio di amministrazione, in adunanza del 21 gennaio 1954 ha approvato il piano di frazionamento del mutuo e la ripartizione della relativa ipoteca sulle sole nove villette costruite (con riconoscimento degli acquirenti quali acollatari delle rispettive quote di mutuo) e la liberazione gratuita dal mutuo e dall'ipoteca dei lotti non costruiti e delle aree adibite a strade consorziali.

Nell'imminenza della stipulazione dell'atto di frazionamento, la Società S.V.A.S., acquirente di cinque delle nove villette ipotecate, ha chiesto che, contestualmente al detto atto l'Istituto consenta la liberazione a titolo oneroso dal mutuo e dall'ipoteca dei cinque immobili in parola.

Perché l'estinzione anticipata delle quote di mutuo, per prassi costante, è prevista e consentita dall'Istituto con i vari atti di frazionamento, nulla vieta che la domanda di cui sopra sia accolta fin da ora, a condizione che la richiedente accetti di versare il valore di sconto a tasso di mezzo punto inferiore a quello contrattuale delle rate di am-